



Linee Guida

per la realizzazione
dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale

1 - Premessa

Il presente Documento delinea i principi generali delle Linee Guida che andranno, a regime, a disciplinare, in relazione all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, le modalità di attuazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP) costituita dall'insieme delle Qualifiche e dei Diplomi in esito ai percorsi triennali e di quarto anno, riconducibili a "figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio" ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005).

Nella stesura del Documento si è tenuto conto:

- dell'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005;
- dell'Accordo tra Regioni e Province autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi quale riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale a livello regionale sottoscritto in sede di Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 febbraio 2010;
- dell'esperienza maturata nell'ambito dei percorsi triennali sperimentali integrati attivati nella Regione Calabria a seguito dell'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
- dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009;
- dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.

La Regione Calabria, alla chiusura della fase transitoria prevista dall'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, è impegnata a definire, per la messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) dello stesso Decreto Legislativo, il "*Repertorio Regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*", in coerenza con il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009, sopra citato, con il quale sono stati raccolti i risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003

Con tale premessa, il presente documento disciplina ☺ :

- **i percorsi triennali** di qualifica;
- **i percorsi modulari e individualizzati**;
- **il IV anno per conseguimento di diploma di Tecnico**;
- **gli standard del processo di valutazione** con le relative linee guida per l'effettuazione dell'esame finale di qualifica e diploma;
- **la certificazione delle Competenze** dell'Obbligo di Istruzione nei percorsi leFP della Regione Calabria;
- **i requisiti aggiuntivi** delle Agenzie accreditate per la macrotipologia Obbligo Formativo necessari per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- **i principi della Regione Calabria per la definizione dell'accordo**, di cui al punto 4 dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e alle pedissequa Linee Guida, con l'Ufficio Scolastico Regionale.

2 - Caratteristiche generali dell'offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La Regione Calabria pone, nell'offerta formativa di IeFP, la persona umana al centro dell'azione pedagogica attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità ed il rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

L'offerta formativa richiede l'attivazione di adeguati interventi di orientamento, la promozione di azioni di contrasto al fenomeno della dispersione, l'istituzione di moduli formativi aggiuntivi e laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA); tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e per l'adozione di specifiche azioni e modalità pedagogiche flessibili finalizzate a facilitare l'apprendimento degli allievi ed a promuovere l'inclusione sociale.

L'offerta formativa regionale di IeFP si sviluppa in:

- Percorsi triennali di qualifica;
- Percorsi modulari e/o individualizzati;
- IV anno con conseguimento di diploma.

2.1 Percorsi triennali

2.1.1 QUADRO TEORICO

Si tratterà di percorsi formativi di durata triennale che si concludano con il rilascio di un **attestato di qualifica** corrispondente al terzo livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Tali percorsi consentono **l'assolvimento dell'obbligo di istruzione** e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente.

I percorsi verranno attuati sulla base della specifica disciplina definita in coerenza e conformità ai principi generali contenuti nel presente Documento, nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010.

La Regione Calabria assicura i livelli essenziali previsti al Capo III del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 per come di seguito riportati.

- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni anche in adesione all'Intesa del 16 dicembre 2010;
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa: la Regione Calabria è impegnata ad assicurare:
 - il soddisfacimento della domanda di frequenza anche attraverso la disciplina della sussidiarietà con il sistema dell'Istruzione professionale di cui in seguito al Capo 7;
 - l'adozione di interventi di orientamento e tutorato per favorire, attraverso il raccordo di cui all'Intesa del 16 dicembre 2010, la continuità del processo di apprendimento degli allievi nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - l'adozione di interventi di orientamento e tutorato per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dell'allievo;
 - l'adozione di misure che garantiscano i livelli essenziali dei requisiti dei docenti in coerenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 e dal successivo Capo 6;
 - la realizzazione, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi, di tirocini formativi ed esperienze in alternanza procedendo, per tale modalità, alla definizione di un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, il sistema delle Camere di Commercio, le parti sociali, Enti pubblici e privati che riprenda l'esperienza dell'anno scolastico 2010-2011 instaurata con il Decreto Dirigenziale n. 13884 del 5 ottobre 2010;
 - il soddisfacimento della domanda nell'esercizio dell'apprendistato al momento in cui verrà definita la previsione delle qualifiche e dei diplomi nell'ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale visto il rimando contenuto nell'Intesa del 16 dicembre 2010;
- articolo 17: la Regione Calabria ha individuato i livelli essenziali dell'orario minimo annuale per i percorsi triennali (punto 2.1.2 del presente documento) e si impegna, per l'anno formativo 2011-2012, sia a definire l'articolazione dei percorsi formativi e sia ad adottare provvedimenti che consentano l'avvio dei percorsi leFP in contemporanea con l'avvio delle lezioni delle scuole superiori di secondo grado statali;

- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per il livello essenziale di cui alla lettera a) già nella programmazione 2010-2011 la Regione ha previsto la personalizzazione dei percorsi per fornire all'allievo, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni. Per i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento creano la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Per il livello essenziale di cui alla lettera c) è già previsto dalla programmazione 2010-2011. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali facendo riferimento all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 in attesa della definizione del "Repertorio Regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale";
- articolo 19: livelli essenziali dei requisiti dei docenti in coerenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 e dal successivo Capo 6;
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze saranno garantiti anche in relazione a quanto riportato ai successivi Capo 4 e Capo 5;
- articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007,

dall'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento, e dal successivo Capo 6;

- articolo 22: la Regione assume l'impegno a garantire la più puntuale comunicazione dei dati e della documentazione che sarà richiesta da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

2.1.2 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI E LORO DURATA

I percorsi triennali di leFP si articoleranno in un primo anno a carattere orientativo nell'ambito dell'area professionale scelta all'atto dell'iscrizione e in un biennio finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale relativa alla figura/profilo/indirizzo scelto.

Ciascuna annualità ha una durata di **1.000 ore annue** che comprendono:

- una parte relativa allo **sviluppo delle competenze di base** il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) così come previsto dagli allegati 1 e 2 del Regolamento emanato con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007; dette competenze, previste quali standard di riferimento per l'obbligo di Istruzione nel primo biennio dei percorsi di leFP, vengono riprese e approfondite anche per il terzo anno. Fanno parte delle competenze di base anche l'insegnamento della *religione cattolica* e delle *attività fisiche e motorie* così come previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005;
- una parte relativa allo **sviluppo delle competenze tecnico professionali** in coerenza a quanto previsto dagli allegati 2 e 3 dell'Accordo del 29 aprile 2010 (con l'obiettivo di far raggiungere agli allievi un'adeguata competenza professionale di settore riconosciuta dal mercato del lavoro locale attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio scelto);
- una parte relativa ai **laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti** (LARSA) che rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati, in

particolare consentono ai formatori di sviluppare, in rapporto alle esigenze di piccoli gruppi omogenei o di singoli individui, interventi di recupero o sviluppo delle competenze oggetto della componente standard del percorso formativo;

- una parte relativa allo **stage/tirocinio formativo** che ha l'obiettivo di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di laboratorio con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa. Lo stage/tirocinio formativo trova collocazione a partire dalla seconda annualità;
- gli **esami** di fine anno e di qualifica saranno realizzati in conformità al redigendo documento *"Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di qualifica professionale"* che terrà conto di quanto riportato nei successivi Capo 4 e Capo 5. Al termine della prima e della seconda annualità è da prevedere un esame teso a fornire una valutazione di idoneità degli allievi per l'accesso all'anno successivo. Al termine del percorso triennale dovrà tenersi *l'esame di qualifica* per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento della "Qualifica professionale", titolo che attesta l'idoneità a svolgere una professione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.

La Tabella seguente evidenzia, in termini di peso orario relativo delle singole componenti, quanto sopra descritto e testimonia come i percorsi triennali di leFP si caratterizzeranno per una forte **attenzione allo sviluppo delle competenze degli allievi basata sull'attività pratica** pur garantendo il raggiungimento degli standard minimi nazionali sulle competenze di base.

Anno	Competenze di base	Competenze professionali	LARSA	Stage	Esamifinali	Totale
I*	440	494	50	0	16	1.000
II	380	394	50	160	16	1.000
III	320	374	50	240	16	1.000
Totale	1.140	1.262	150	400	48	3.000

* Tale articolazione varrà per i percorsi che verranno attivati da settembre 2011

Al fine di corrispondere, inoltre, alle diverse esigenze di formazione espresse dagli allievi e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo, è possibile prevedere una flessibilità didattica e organizzativa del 20% in capo alle Istituzioni Formative del sistema di leFP relativamente al monte ore individuato dalla Tabella.

Linee Guida leFP Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

La restrizione non si applicherà allo stage/tirocinio formativo, la cui durata non potrà, comunque, superare il 20% nel secondo anno e il 30% nel terzo anno della durata del corso e agli esami che potranno essere realizzati all'interno di un range di 8-16 ore per quelli intermedi e di 16-24 ore per quelli di qualifica.

2.2 Percorsi modulari e/o individualizzati

Sono percorsi di diversa durata e articolazione rispetto a quelli triennali. Vengono progettati in rapporto a determinate esigenze e stili di apprendimento degli allievi ed orientati al successo formativo, alla continuità del processo di apprendimento anche dopo il termine del percorso triennale, al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione, ovvero a facilitare lo studio in particolari condizioni di vita. I percorsi modulari e/o individualizzati si riferiscono alle seguenti due tipologie:

- **Percorsi di integrazione extracurricolari.** Si tratta di interventi formativi rivolti agli allievi frequentanti i percorsi triennali di leFP finalizzati all'integrazione e all'arricchimento dei curricula di tali percorsi. La loro natura "di integrazione" consente, inoltre, di introdurre efficaci azioni formative funzionali sia alla prevenzione e al contrasto della dispersione degli allievi, sia al loro successo formativo e al conseguente inserimento professionale nel mercato del lavoro. Infine, l'integrazione formativa offerta a ciascun allievo consente di favorire in maniera più efficace e trasparente eventuali passaggi verso l'Istruzione professionale e l'Istruzione tecnica della scuola secondaria superiore statale. La durata dell'intervento formativo riferito a ciascun allievo è pari a 200 ore.
- **Percorsi individualizzati.** Tali progetti, funzionali ai diversi stili e ritmi di apprendimento degli allievi, sono rivolti sia a soggetti drop-out che vogliono rientrare nel canale leFP, sia a soggetti che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo. Sono finalizzati, oltre al conseguimento del citato titolo (ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo al suo rilascio), anche ad acquisire crediti formativi spendibili all'interno dei percorsi triennali di leFP.

Tali tipologie di azioni saranno oggetto di successiva regolamentazione da parte della Regione Calabria.

2.3 IV Anno

I percorsi per il conseguimento del Diploma Tecnico sono finalizzati a favorire l'occupabilità delle persone e l'innalzamento del livello delle conoscenze e competenze e consentire ai giovani di proseguire il proprio percorso formativo per acquisire un grado più elevato di competenza tecnica nell'ambito del profilo professionale scelto nei percorsi triennali. Tali percorsi fanno parte integrante del sistema IeFP regionale calabrese nel rispetto della centralità della formazione della persona attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di tutte le sue potenzialità. I percorsi rispondono alla logica di filiera che disegna una "linea verticale" di percorsi e certificazioni progressive, e sono caratterizzati dalla dimensione professionalizzante per l'inserimento e la spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. Il riferimento all'ambito specifico professionale ed i relativi standard specificati nell'allegato 5 dell'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 divengono essenziali ai fini della strutturazione e predisposizione dell'offerta formativa.

L'articolazione e gli standard minimi di organizzazione saranno oggetto di successiva regolamentazione da parte della Regione Calabria

3 - L'indirizzo teorico per la costruzione del Repertorio dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale – *standard formativi e professionali*

3.1 Premessa Teorica

Il Repertorio Regionale dell'offerta di leFP raccoglierà la descrizione delle Figure nazionali declinate in Profili regionali. Ad ogni **Profilo** corrisponderà una **Qualifica professionale** conseguibile mediante un percorso leFP triennale. Nel caso non fosse presente la declinazione regionale del Profilo, il Repertorio riporta la Figura nazionale.

Le prospettive distinte e complementari sulle quali interviene il Repertorio riguardano la definizioni di:

- a) **standard formativi**, i quali costituiscono il **riferimento** per la progettazione dei percorsi e definiscono gli **obiettivi di apprendimento** associati a ciascun Profilo. Vengono declinati in competenze, abilità e conoscenze, così come stabilito dagli standard nazionali ed europei;
- b) **standard professionali**, i quali costituiscono il **riferimento** per la valutazione e definiscono i **risultati attesi** riconosciuti dal mercato del lavoro locale associati a ciascun Profilo. Vengono declinati in prestazioni chiave e componenti.

Il Repertorio intende costituire:

- **per i giovani** e per le loro **famiglie** uno strumento di aiuto alla comprensione delle caratteristiche dei profili formativi costituenti la proposta regionale;
- **per il mondo produttivo** un moderno strumento di dialogo e confronto con il sistema regionale di I e FP costruito su standard formativi e professionali facilmente comprensibili;
- **per le istituzioni** formative regionali di leFP uno strumento utile per programmare le attività sul territorio e facilitare i passaggi degli allievi fra i sistemi formativi.

Il Repertorio dovrebbe essere articolato nel modo di seguito indicato:

- Raggruppamento, in rapporto a specifiche aree professionali, delle Figure e degli Indirizzi nazionali e i Profili regionali. La classificazione delle Figure e dei Profili per aree professionali consente di collocare eventuali insiemi di professionalità secondo logiche coerenti di settore economico-produttivo;
- Descrizione, sotto forma di schede, di ciascun Profilo evidenziando i relativi *standard formativi* riferiti alle competenze tecnico professionali e gli *standard professionali*;

- Descrizione degli standard formativi comuni a tutte le Figure/Profili e riferiti alle competenze di base;
- L'ultima parte del Repertorio deve riportare gli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree *qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale* che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili.

3.1.1 Figure, indirizzi e Profili

La **Figura nazionale** costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto alle attività più significative identificate a partire da processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale.

La Figura può comprendere **indirizzi** i quali costituiscono una caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione. La Figura è sempre descritta a “banda larga”, secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi. Figura ed eventuali indirizzi vengono definiti a livello nazionale.

Figura ed Indirizzo non possono essere considerati come oggetti a se stanti, bensì come parti inscindibili e costituenti un'unica realtà. La Figura si costituisce infatti come minimo comune multiplo dei diversi indirizzi comprensivo delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti gli Indirizzi di quella Figura. Nel caso di articolazione della Figura in più Indirizzi, lo standard minimo nazionale è dato dall'insieme delle competenze della Figura più quelle dell'Indirizzo.

Il **Profilo regionale** rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. *Nella descrizione del profilo regionale possono trovare spazio ulteriori standard formativi (competenze, abilità e conoscenze) rispetto al livello nazionale; la descrizione del profilo regionale trova completezza con la declinazione degli standard professionali costituiti dalle prestazioni tecnico professionali attese dal mercato del lavoro locale e sulle quali si costruiscono le prove finali.*

3.1.2 Standard Formativi/Obiettivi di apprendimento

Il Repertorio individua per ciascuna Figura/Profilo regionale i relativi standard formativi i quali costituiscono il riferimento per la progettazione dei percorsi definendo gli **obiettivi di apprendimento**; utilizzano quale standard di riferimento descrittivo il concetto di **competenza** così come definito dalla *“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione*

del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008 – EQF (European Qualification Framework)”).

Gli standard formativi fanno riferimento ai seguenti documenti:

- per le competenze di base l'allegato 1 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007; in tale documento vengono raccolte, suddivise su quattro assi culturali, le competenze funzionali all'obbligo di istruzione fino al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria superiore; tali competenze vengono approfondite nel terzo anno dei percorsi di IeFP;
- per le competenze tecnico professionali gli standard previsti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in adesione all'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.

La definizione degli standard formativi secondo il citato modello EQF risulta fondamentale per la trasparenza tra sistemi degli esiti dei processi di apprendimento migliorando la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri.

3.1.3 Standard Professionali/Risultati attesi per la valutazione

Agli standard formativi di cui al paragrafo precedente, il Repertorio affianca, per ogni Figura/Profilo, degli **standard professionali** che rappresentano, in termini di prestazioni da valutare, il **risultato atteso** nei confronti di ciascun allievo al termine del processo di apprendimento (esame finale di qualifica) o di una parte significativa dello stesso (esami intermedi di fine primo o secondo anno).

L'individuazione degli standard di valutazione, in quanto momento significativo del processo di contestualizzazione territoriale della Figura definita a livello nazionale, terrà conto dell'analisi dei processi lavorativi funzionale all'individuazione delle prestazioni necessarie per realizzare un determinato prodotto o servizio riconoscibile e misurabile. L'analisi dei processi lavorativi è svincolata dalle variabili “figura professionale” e “contesto organizzativo specifico” che sono soggette a continui cambiamenti in funzione, ad esempio, delle dimensioni dell'impresa, delle caratteristiche dell'organizzazione, delle tipologie di contratti di lavoro, dell'evoluzione dei mercati.

L'analisi dei processi lavorativi consentirà l'identificazione delle prestazioni lavorative per renderle le stesse:

- **trasparenti** in quanto descritte mediante "risultati attesi" più facilmente comprensibili sia agli studenti che al mondo del lavoro;
- **stabili nel tempo** in quanto sviluppate in maniera a-contestuale contribuendo allo sviluppo di sistemi condivisi di verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze tecnico-professionali;
- **flessibili** in quanto permettono, comunque, l'adattamento e l'incrocio con specifici contesti sia professionali (organizzativo, territoriale, settoriali) che formativi (apprendistato, percorsi leFP, formazione continua, ...).

L'insieme delle prestazioni professionali, proprio perché individuate a partire dall'analisi dei processi lavorativi riconosciuti dal mercato del lavoro locale e non da figure/filiere formative, **risulta valido per tutte le tipologie di intervento formativo** rappresentando al tempo stesso il **risultato atteso** in termini professionali nei confronti di ciascun allievo al termine del processo di apprendimento.

*Le prestazioni indicate per ogni Figura/Profilo si configureranno come **standard minimo di valutazione** da assumersi come riferimento per la predisposizione dei contenuti delle prove intermedie e finali di valutazione e certificazione della qualifica.*

La corrispondenza tra standard formativi minimi connotanti Figure nazionali/Profili regionali (descritti in termini di competenze, abilità e conoscenze secondo il modello definito dall'EQF) e standard professionali costituiti da prestazioni professionali (chiave e componenti), sarà evidenziata, dopo la costruzione del Repertorio, attraverso l'utilizzo di una apposita **matrice** che riporta, combinandole tra loro, da un lato le prestazioni sulle quali vengono attivati i meccanismi di valutazione e riconoscimento a parte del mondo del lavoro e dall'altro le competenze sulle quali attuare la progettazione normativa e l'attestazione delle qualifiche e/o dei crediti per i passaggi tra filiere formative.

4 - Il Processo di Valutazione

4.1 Modalità di valutazione degli allievi

Coerentemente con l'adozione del principio metodologico della Formazione Esperienziale, la valutazione degli apprendimenti segue un approccio definito di "Valutazione Autentica" attraverso l'utilizzo dello strumento dei "Compiti di prestazione". L'obiettivo principale è, dunque, quello di monitorare "non solo ciò che il soggetto sa, ma anche ciò che sa fare con quello che sa" ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, quotidiana e professionale.

Il processo di valutazione si sviluppa, pertanto, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- **Valutazione formativa:** ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento, di supporto alla motivazione;
- **Valutazione delle prestazioni professionali (chiave/componenti) previste per il profilo:** verifica della capacità di "agire" le competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali in un contesto lavorativo simulato e/o reale (nel corso dello stage);
- **Valutazione del percorso individuale:** attraverso l'evidenza, non tanto degli esiti, quanto dei passaggi fondamentali che caratterizzano il processo di apprendimento;
- **Valutazione dello stage/tirocinio formativo:** prevede il coinvolgimento dell'azienda quale soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale assieme ad una valutazione della crescita culturale e professionale determinata dalla sperimentazione diretta del mondo del lavoro.

Per la predisposizione delle prove di valutazione (formative e professionali) verrà utilizzata, dopo la costruzione del *Repertorio dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale*, quale strumento di lavoro la matrice di corrispondenza richiamata al precedente punto 3.1.3 del presente documento. Nella fase di programmazione ed erogazione dell'attività formativa, la struttura che gestisce il percorso di leFP, attraverso l'utilizzo della matrice, metterà in relazione gli obiettivi di apprendimento (costituiti da competenze, abilità, conoscenze) con le prestazioni che devono essere osservate e che fungono da base per la costruzione delle prove. In questo modo è

possibile attuare il riconoscimento delle competenze acquisite per la certificazione dei crediti intermedi o della qualifica finale.

4.2 Modalità di organizzazione della prove finali ed intermedie

Al termine di ciascuna annualità è prevista una prova di verifica finale che nel caso della terza annualità è finalizzata al rilascio dell'Attestato regionale di Qualifica Professionale e per la quarta annualità al Diploma Tecnico.

Gli esami finali di qualifica saranno organizzati in: *prova situazionale, prova multidisciplinare e colloquio individuale.*

Tutte le prove ruotano attorno alle competenze tecnico-professionali del profilo oggetto della verifica, per accertare se l'allievo è idoneo per ottenere la qualifica professionale, ma tengono anche presenti criteri utili per rilevare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base. Nello specifico:

- per **PROVA SITUAZIONALE** si intende una prova di simulazione delle fasi lavorative più significative del profilo professionale (attraverso la concretizzazione delle prestazioni assunte quali "Risultato atteso" della prova), con lo scopo di misurare "quanto" il candidato/allievo sa svolgere le attività più significative del processo lavorativo di riferimento; la prova avviene all'interno di una situazione sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro;
- per **PROVA MULTIDISCIPLINARE** si intende l'insieme di test relativi alle diverse discipline che non sono direttamente collegati alla prova situazionale, ma che si decide di inserire per verificare il livello di acquisizione delle competenze di base;
- per **COLLOQUIO INDIVIDUALE** si intende una prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e comunicative sviluppate durante il percorso formativo, anche mediante la discussione di un lavoro preparato dall'allievo prima dell'esame (tesina, project work, relazione stage).

La Regione Calabria provvederà a regolamentare tale fondamentale attività attraverso la predisposizione di un apposito documento "Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di qualifica professionale".

5 - La Certificazione delle Competenze e il Riconoscimento dei Crediti

5.1 Premessa

Tutti gli apprendimenti conseguiti all'interno dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale sono oggetto di una **certificazione finale** nella quale vengono riportate le competenze acquisite utilizzando, in attesa di nuove determinazioni in merito assunte a livello nazionale, i modelli di attestazione (Attestato di qualifica professionale e Certificato di competenze) di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 .

I saperi e le competenze di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 acquisite dagli allievi nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione vengono certificati utilizzando il modello previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010.

Il sistema di certificazione regionale deve rispondere all'istanza di facilitare la spendibilità delle acquisizioni conseguite dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuoverne il riconoscimento in termini di credito formativo. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone, in una dimensione territoriale ed intersistemica.

In attuazione dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004, in considerazione del Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 e nella prospettiva di una organica definizione del sistema regionale di certificazione, si provvede alla determinazione di prime disposizioni, finalizzate a dare piena attuazione al diritto della persona al riconoscimento delle proprie acquisizioni ed al passaggio tra i diversi sistemi dell'Istruzione e dell'Istruzione e Formazione Professionale.

5.2 Certificazione intermedia delle competenze

In caso di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite.

Le certificazioni attestano le competenze acquisite, in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli standard formativi minimi, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico professionali.

La certificazione avviene:

- su richiesta degli interessati;
- tramite rilascio di specifico Attestato, secondo il format del modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004 e, esclusivamente per le competenze di base relative all'obbligo di istruzione, tramite modello allegato al Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010.

In prima applicazione e nell'ambito della definizione del sistema regionale di certificazione, l'attuazione del processo di certificazione è attribuita alle Istituzioni Formative titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, relativamente agli alunni ad essi iscritti. ***A tal fine le Istituzioni Formative devono essere in possesso degli ulteriori specifici requisiti professionali, richiamati anche al successivo Capo 6, aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento.***

Le istituzioni formative ed i soggetti accreditati gestiscono il processo, attraverso la funzione di un ***“responsabile della certificazione delle competenze”***. Il responsabile è individuato da parte dell'Istituzione Formativa ed è garante del presidio dei diversi aspetti, sia di carattere procedurale-organizzativo e valutativo, sia relativi agli standard professionali; a tal fine può ricorrere all'apporto di esperti sia interni che esterni, in possesso di specifiche competenze.

Il Responsabile è abilitato allo svolgimento della propria funzione in base al possesso dei seguenti requisiti, relativamente a titoli ed esperienza lavorativa:

- diploma di laurea specialistica in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione e della formazione;
- titolo di istruzione secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione e della formazione.

Gli esperti posseggono competenze riferibili:

- a figure ed aree professionali, maturate di norma nel sistema del lavoro e delle professioni;
- a processi formativi e valutativi, maturate di norma nell'ambito del sistema formativo.

5.3 Riconoscimento dei Crediti Formativi

Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nell'ambito dell'Istruzione costituiscono crediti per la prosecuzione del percorso formativo nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale. In caso di passaggio dai percorsi dell'Istruzione ai percorsi della Istruzione e Formazione Professionale regionale, sulla base delle evidenze certificative e della documentazione prodotte dalle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni Formative, in possesso dei requisiti successivamente specificati, procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo richiesto dall'allievo.

Commissione

Il riconoscimento viene operato da apposite *Commissioni* costituite presso le *singole istituzioni formative accreditate* interessate o *reti* delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e, comunque, ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

Requisiti minimi

Le Commissioni devono garantire quali *requisiti minimi di processo e professionali* la funzione del *responsabile del riconoscimento* e dell'*esperto di processi formativi e valutativi*. Essi vengono designati dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dell'équipe dei docenti, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione .

Rilascio dell'Attestato

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, riconoscono i crediti formativi ed individuano l'annualità di inserimento, le riduzioni di percorso, le eventuali misure integrative e di accompagnamento.

Le Commissioni danno evidenza di tali elementi che consentono la tracciabilità del processo, rilasciando apposito *Attestato*, secondo il format del Modello C dell'*Accordo 28 ottobre 2004*.

Nell'ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica o di diploma.

Ambito di validità

Il riconoscimento del credito operato dalla Commissione attraverso il modello C, possiede un carattere vincolante per tutte le Istituzioni Formative, relativamente alla determinazione dell'anno di inserimento per i medesimi *indirizzi e qualifiche/diplomi*.

Intese e criteri condivisi

Ai fini del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli dell'Istruzione e Formazione Professionale, le Istituzioni Formative possono determinare con le Istituzioni Scolastiche, attraverso apposite *intese*, i *criteri* e le *modalità* per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema.

5.4 Caratteristiche generali dei processi

5.4.1 Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze ricomprende la certificazione degli esiti formativi, anche in termini di *conoscenze* e *abilità*. L'oggetto proprio della certificazione finale e intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito è tuttavia la **competenza**, e **non il percorso / segmento di percorso** (unità didattica; modulo; unità formativa) finalizzato al suo sviluppo. In materia di "certificazione delle competenze" e "crediti", infatti, l'elemento proprio da trasferire (nei passaggi interni al sistema e tra sistemi diversi, come ad esempio tra istruzione e formazione professionale) è quanto la persona ha effettivamente appreso, in quanto capace di agire. Ciò richiede il passaggio da una logica e da una pratica che pongono al centro il percorso formativo, l'insegnamento e la relativa articolazione dei contenuti disciplinari, ad una logica dell'*apprendimento*, dove l'accento è posto sul *risultato*, ovvero sulle reali acquisizioni e sull'*apprendimento effettivo* del soggetto (la "competenza"), indipendentemente dai diversi contesti ove ciò avviene, siano essi di tipo *formale*, *non formale ed informale*. Per quanto concerne in particolare gli ambiti formali, l'elemento cruciale (ossia che determina e "prova" la bontà/successo o meno dell'azione formativa) risiede appunto nel risultato e non nel percorso, né tanto meno nella modalità/articolazione dei contenuti attraverso cui quest'ultimo viene sviluppato. Allo stesso risultato possono infatti concorrere soluzioni diverse, in termini di metodologia adottata, di previsione di unità formative e di loro articolazione in termini di contenuto.

Al fine del trasferimento della *leggibilità* e della *traducibilità* del risultato in contesti e percorsi diversi è, tuttavia, richiesta anche una **corrispondenza di alcuni elementi relativi al percorso**: modalità e contenuti del percorso formativo devono poter essere confrontati e, quindi, raffrontabili. Tali elementi svolgono, comunque, una funzione finalizzata alla leggibilità e trasferibilità delle competenze: si tratta propriamente di elementi che *documentano* l'oggetto-competenza, ovvero ne esplicitano, dandone evidenza, i fattori attraverso cui si è prodotto quel risultato.

In questo senso gli ultimi Accordi raggiunti in materia e siglati a livello nazionale esplicitano alcune *condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso* nei termini di “**unità formative**”, con l’avvertenza e la forte sottolineatura, comunque, della loro non necessaria coincidenza con la dimensione disciplinare.

Ai fini del raffronto tra i percorsi ed il riconoscimento dei crediti, con conseguente loro determinazione quali - quantitativa, ciò che i documenti nazionali richiedono è di conseguenza:

- a) una articolazione della progettazione per **unità formative** (costruite senza esclusione della dimensione disciplinare ma, al contempo, senza una necessaria riconduzione ad una logica ed a elementi meramente disciplinari);
- b) la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni **elementi** (specificamente: **conoscenze** e **abilità**) delle unità formative, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite.

5.4.2 Riconoscimento dei crediti formativi

Per “credito formativo” si intende, propriamente, il “**valore**, *attribuibile a competenze comunque acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione e di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata*” (DM n. 174/01).

Per **attribuzione del valore** si intende la determinazione qualitativa e quantitativa delle acquisizioni del soggetto:

- determinazione *qualitativa*: valutazione complessiva – sulla base delle evidenze - della congruenza rispetto al profilo formativo specifico dell’indirizzo di studi ed al Profilo educativo, culturale e professionale;
- determinazione *quantitativa*:
 - determinazione dell’anno o ciclo di inserimento;
 - traduzione in termini di elementi e/o segmenti validi per il nuovo percorso (Unità Formative; conoscenze ed abilità riferite ad aree disciplinari e/o formative), anche in termini di riduzione temporale dello stesso, ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento;
 - determinazione delle misure integrative.

Il **credito**, pertanto, deve:

- essere definito, in termini di competenza;

- implicare una “pesatura” da parte dell’organismo ricevente, tramite una determinazione quantitativa concernente:
 - individuazione dell’anno di inserimento;
 - definizione delle misure integrative e/o di riduzione del percorso, ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento
- implicare un carattere vincolante per le Istituzioni Scolastiche e Formative, entro i rispettivi sistemi di Istruzione e di IeFP regionale, relativamente alla determinazione dell’anno di inserimento e per i medesimi indirizzi e qualifiche/diplomi.

5.5 Indicazioni Procedurali

5.5.1 Riconoscimento Formale del Credito

Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

a) azioni di accompagnamento preventive

Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale relativa all’analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di integrazione. L’obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva o successiva.

L’accompagnamento è realizzato tramite l’esercizio di una **funzione tutoriale**, che:

- assiste l’allievo sin dalla compilazione del modulo di domanda, analizzando il percorso, ponendo particolare attenzione alla possibilità di integrare le certificazioni formali con quelle non formali ed informali;
- individua ed indica eventuali integrazioni da effettuarsi.

È opportuno che tale funzione tutoriale venga utilizzata dalla Commissione anche come consulenza relativamente alle fasi di definizione della tipologia di eventuali prove di accertamento, di predisposizione e di accompagnamento delle successive misure di integrazione.

b) Costituzione della Commissione

Le Commissioni sono costituite presso le **singole Istituzioni Formative o Scolastiche accreditate dalla Regione per i servizi di IeFP o reti** delle medesime Istituzioni, di norma

all'inizio di ciascun anno formativo e, comunque, ogniqualvolta sia richiesto dai soggetti interessati.

Al fine di garantire la pubblicizzazione delle opportunità verso i potenziali fruitori ed evitare ritardi nell'esame delle richieste, è opportuno che la costituzione della Commissione avvenga **in via ordinaria all'inizio dell'anno**, in concordanza con quella delle altre articolazioni dei Collegi delle Istituzioni Scolastiche e Formative.

c) Composizione della Commissione

Le Commissioni sono composte da due figure: **responsabile del riconoscimento e esperto di processi formativi e valutativi**. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, variando la composizione della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione.

d) Accertamento attraverso evidenze

L'esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell'apposita **documentazione** presentata dall'allievo. Tale documentazione costituisce oggetto di valutazione della Commissione che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti. Ai fini della legittimità dei propri deliberati, la Commissione deve definire ed esplicitare i **criteri** in modo articolato. A titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a *“esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”* (L. 53/03, art. 2, l. i);
- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo (DPR 323/1998 art 12);

- *“esperienze (...)acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”* (DM 49/00, art. 1);
- attestazione relativa a *“conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione”* (DPR 257/00, art. 6, c.1) rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall’Accordo 28 ottobre 2004, punto 9. Si ricorda che la autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

e) Accertamento attraverso prove

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni (quali, ad esempio: autodichiarazioni, intere aree disciplinari o formative non realizzate, attestazioni relative ad acquisizioni in ambiti non formali ed informali), è possibile integrarle con **colloquio** e/o **prove** (pratica e/o teorica) cui sottoporre l’allievo.

Si ricorda che, poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le **modalità** più adeguate a questo fine. Il colloquio e la prova saranno congruenti con l’oggetto (competenza) cui si riferiscono.

La **valutazione** delle competenze ricomprende la valutazione degli esiti formativi, anche in termini di *conoscenze* e *abilità*.

f) Rilascio delle certificazioni e riconoscimento dei crediti

Il valore in termini di credito formativo delle certificazioni di competenza, rilasciate dalle Istituzioni presso cui si è realizzato il percorso formativo, è *variabile in relazione al nuovo percorso* in cui ci si intende inserire. Propriamente è solo con il formale riconoscimento da parte dell’apposita Commissione ricevente che la certificazione di competenze acquisisce uno specifico valore, cui può corrispondere, ove consentito dalla normativa di riferimento, una riduzione del percorso formativo.

La valutazione dei crediti ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso - ovvero l'attribuzione di "valore" - compete infatti alla Commissione che ne stabilisce il "peso", traducendolo e trasferendolo nel proprio contesto, *"in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita"* (Accordo 28 ottobre 2004, punto n. 10).

A fronte di percorsi personalizzati e della diversità di contesti formativi sia tra i sistemi di Istruzione e di Formazione professionale e sia all'interno degli stessi sistemi, è opportuno che la raffrontabilità e la trasferibilità delle certificazioni di competenza con valore di credito avvenga sulla base degli esiti formativi del soggetto e non del percorso e/o della modalità della loro acquisizione.

Il compito della Commissione è quello di individuare le **equivalenze** tra acquisizioni realizzate nel percorso in uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso riconoscendo pertanto i crediti nelle relative Unità Formative, aree formative/disciplinari, conoscenze ed abilità ed i tempi corrispondenti. Al termine di questa disamina sarà possibile definire la fase/ciclo del percorso in cui dovrà avvenire l'inserimento e la relativa annualità.

Per le Istituzioni Formative il riconoscimento del credito avviene attraverso la compilazione del **modello C**, di cui all'Accordo 28 ottobre 2004.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 11 dell'Accordo 28 ottobre 2004, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato, secondo il citato *Modello C*, anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale *non più soggette al DD/OIF e che abbiano compiuto i 18 anni*; in tale caso, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro) e l'attribuzione di valore anche alle autodichiarazioni, ai titoli ed alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

*La normativa non prevede la possibilità per alcun Ente od Istituzione sovraordinato di determinare obbligatoriamente le equivalenze fra segmenti formativi differenziati. A titolo orientativo, tuttavia, in materia di **ambiti di corrispondenza tra percorsi formativi** realizzati dalle Istituzioni Formative e Scolastiche nell'ambito della prima sperimentazione dei percorsi di leFP la **Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale procederanno ad emanare specifici orientamenti anche in relazione all'Intesa del 16 dicembre 2010.***

*Tali orientamenti assumeranno come punto di riferimento gli **Standard Formativi Minimi previsti dalla normativa nazionale.***

5.6 Acquisizione richieste e attività di pubblicizzazione

Domanda

La Certificazione delle competenze ed il riconoscimento del credito sono effettuate dalle Istituzioni interessate sulla base di **domanda** dell'interessato, indirizzata al **Direttore dell'Istituzione Formativa.**

Pubblicizzazione

Il servizio di certificazione dovrà essere pubblicizzato, secondo le modalità ritenute più opportune dalle Istituzioni, sia in relazione alle interlocuzioni istituzionali, sia in relazione ai singoli interessati, compresi gli adulti.

6 - Requisiti aggiuntivi delle Istituzioni Formative accreditate per la macrotipologia Obbligo Formativo necessari per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

PREMESSA

Considerato che nell'Accordo del 29 aprile 2010 viene sancito che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale vengono attuati nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, in ordine all'articolo 21 denominato "livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi" nell'Accordo medesimo è stato stabilito che si assume come riferimento, in via transitoria, quanto previsto dall'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante.

Tenuto conto dell'Accordo del 29 aprile 2010, relativamente al possesso di strutture si è definito un "set minimo" di locali in disponibilità del soggetto formativo, rispetto ai quali si è prevista la presentazione della documentazione stabilita dalla sopracitata Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008.

Per quanto riguarda l'applicazione del Contratto di lavoro, tenuto conto di una nota del Ministero della Pubblica Istruzione, per le Istituzioni scolastiche pubbliche e per i Centri di Formazione Provinciali, nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale viene prevista l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento in luogo dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale.

Per rendere, pertanto, adeguati i livelli essenziali dei servizi sono stati definiti, in attuazione del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007, emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed delle decisioni in merito assunte con gli Accordi e le Intese in Conferenza Stato Regioni più volte citati nel presente documento, requisiti aggiuntivi, di seguito riportati, necessari alle Istituzioni Formative accreditate per la

macrotipologia Obbligo Formativo per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.

REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

Forma giuridica

Essere organismo che non ha fini di lucro in base alle norme vigenti e prevedere nello statuto l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Requisiti di onorabilità

È richiesta in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, ai responsabili di unità organizzativa o responsabili amministrativi dell'Istituzione Formativa:

- l'assenza di condanne penali definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sui lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale. Sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi, le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p..
- l'assenza di sottoposizione a una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o a una delle misure previste dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965, o della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modifiche e integrazioni.

A carico dell'Istituzione Formativa non devono essere state irrogate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, o provvedimenti che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'Istituzione Formativa deve essere in possesso della certificazione antimafia, che dovrà essere rinnovata ogni sei mesi e trasmessa alla Regione o altro Ente da questa delegato, attestata:

- in caso di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura apposta in calce ai normali certificati di iscrizione, con l'indicazione delle persone per le quali è stata effettuata la verifica sull'archivio del Ministero dell'Interno;
- ove non sussista l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio con certificazione rilasciata dalla Prefettura di riferimento ai sensi del DPR n. 252 del 3 giugno 1998.

Requisiti finanziari

1. Documento contabile finanziario

L'Istituzione Formativa, ad esclusione degli enti pubblici, deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario predisposto in base alla normativa vigente, cioè alternativamente: bilancio, rendiconto finanziario, conto consuntivo. Il documento contabile finanziario regolarmente approvato e completo di tutti i suoi elementi ed allegati.

L'Istituzione Formativa dovrà altresì assicurare un sistema di contabilità separata quale rilevazione extracontabile ai fini della tracciabilità che consenta di individuare il valore delle entrate e delle spese riferite alle attività ed ai servizi gestiti con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento.

2. Documento che attesta l'affidabilità e la solvibilità

L'Istituzione Formativa deve essere in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accreditamento. Tale requisito non si applica nei confronti degli enti pubblici.

3. Affidabilità dell'Istituzione Formativa

L'Istituzione Formativa deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;

- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

SISTEMI DI QUALITÀ E MODELLI ORGANIZZATIVI

Progetto Educativo

L'Istituzione Formativa deve avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.

Sistema certificato per la gestione della qualità

L'Istituzione Formativa deve essere in possesso di un Sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2008 ed eventuali successive modificazioni, con riferimento ai campi di attività della Tabella EA:37 o altro campo di attività coerente alla tipologia di istruzione e formazione.

Modello organizzativo e Codice Etico

L'Istituzione Formativa deve essere in possesso di un Modello organizzativo e gestionale e di un Codice Etico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Sistema di relazioni con famiglie e territorio

L'Istituzione Formativa deve prevedere stabili relazioni, risultanti da atti verbali regolarmente sottoscritti dalle parti, con le famiglie degli allievi e con i soggetti economici/sociali del territorio per favorire il successo formativo, ed in particolare:

- prevedere almeno due incontri con le famiglie degli allievi nell'arco di ogni anno di formazione;
- prevedere almeno un incontro annuale con soggetti economici/sociali con cui deve essere preventivamente sottoscritto, comunque, un accordo quadro.

DISPONIBILITÀ DI ADEGUATE COMPETENZE PROFESSIONALI

L'Istituzione Formativa deve avere la disponibilità di adeguate risorse professionali, in termini di figure e funzioni. Per figura si intende una risorsa umana professionale specificamente dedicata e per funzione una mansione o incarico relativo ad un insieme di attività. Conseguentemente alla figura del Direttore deve corrispondere una sola persona, mentre altre persone, possono svolgere e ricoprire più funzioni. Le persone a cui sono affidate più funzioni non possono cumularne più di due contemporaneamente.

Tutte le risorse umane che svolgono funzioni per conto dell'Istituzione Formativa devono essere inserite nel documento informativo dell'Istituzione Formativa anche ai fini del controllo in loco e di verifica dei requisiti minimi richiesti.

1) Figure di sistema di cui l'Istituzione Formativa deve assicurare disponibilità permanente a livello di Istituzione dal momento di presentazione della domanda per la realizzazione di percorsi di leFP.

Direttore

Area di attività:

- definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio;
- pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- pianificazione delle attività formative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
- valutazione e sviluppo delle risorse umane;

- pianificazione e gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali;
- promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura;
- gestione della qualità inerente tutti i processi.

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea accompagnato da tre anni di esperienza lavorativa in funzioni relative ad attività di: coordinamento, o progettazione, o amministrazione, o gestione risorse umane nei settori dell'istruzione o della formazione professionale;
- diploma di Istruzione secondaria superiore ed esperienza lavorativa di almeno cinque anni in funzioni relative alle attività di cui al punto precedente.

Responsabile Amministrazione

Area di attività:

- gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
- controllo economico;
- rendicontazione delle spese;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione della qualità inerente il processo.

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea ad indirizzo economico, o equipollente, accompagnato da almeno un anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie;
- diploma di Istruzione secondaria superiore ad indirizzo economico-amministrativo, accompagnato da non meno di 3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie.

Segreteria

Area di attività:

- individuazione delle esigenze degli utenti;
- accoglienza degli utenti e fornitori;
- gestione dell'agenda;
- gestione degli archivi cartacei ed elettronici;
- gestione pacchetto office e banche dati;
- gestione delle comunicazioni telefoniche, della posta e della corrispondenza in arrivo e partenza condizioni di esercizio: l'orario di lavoro deve essere almeno pari all'orario di apertura al pubblico.

Requisiti minimi:

- diploma di istruzione secondaria superiore.

Coordinamento

Area di attività:

- elaborazione progettazione formativa;
- coordinamento organizzativo dei percorsi formativi;
- coordinamento didattico - team formatori;

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea accompagnato da formazione specifica (master, specializzazione) nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, della progettazione formativa, delle scienze dell'educazione;
- diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema di Istruzione o di IeFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

- diploma di Istruzione secondaria superiore ed almeno cinque anni di esperienza nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 .

Responsabile della Certificazione delle Competenze

Area di attività:

- esame della domanda;
- individuazione degli esperti di valutazione e dei tutor;
- controllo della correttezza e completezza della documentazione e del processo di verifica e valutazione;
- compilazione del verbale e dell'Attestato.

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea specialistica in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione e della formazione o di almeno 8 anni nel campo della progettazione formativa;
- titolo di istruzione secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione e della formazione.

Responsabile del Riconoscimento dei Crediti Formativi

Area di attività:

- controllo della correttezza e completezza della documentazione;
- coordinamento dei processi di accertamento, di attribuzione del valore del credito e di accompagnamento;
- compilazione del verbale e dell'Attestato.

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, della progettazione formativa, delle scienze dell'educazione con competenze certificate, a seguito di percorsi formativi o acquisite in ambito formale e non formale, in processi di accertamento e certificazione delle competenze o esperienza almeno biennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- diploma di laurea con comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione e della formazione o di almeno 8 anni nel campo della progettazione formativa;
- diploma di istruzione secondaria superiore con competenze certificate, a seguito di percorsi formativi o acquisite in ambito formale e non formale, in processi di accertamento e certificazione delle competenze o esperienza almeno quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Esperto dell'orientamento formativo, dei processi formativi e della valutazione

Area di attività

- progettazione didattica orientativa/orientamento formativo;
- analisi dei fabbisogni formativi;
- progettazione interventi formativi;
- accoglienza e informazione orientativa;
- consulenza orientativa (colloqui orientativi di primo livello);
- gestione dei rapporti con i servizi del territorio;
- monitoraggio degli esiti formativi e lavorativi;
- valutazione esiti di apprendimento;
- predisposizione strumenti ed attrezzature.

Requisiti minimi alternativi:

- diploma di laurea in psicologia o scienze dell'educazione;
- diploma di laurea accompagnato da formazione specifica di almeno 160 ore in metodologie dell'orientamento o da documentata esperienza biennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- diploma di Istruzione secondaria superiore accompagnato da formazione specifica di almeno 320 ore in metodologie dell'orientamento o da documentata esperienza quadriennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Tutoraggio Formativo

Area di attività:

- supporto personalizzato agli allievi;
- definizione degli interventi di flessibilità e dei LARSA;
- predisposizione materiale didattico e attrezzature;
- gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie;
- gestione dei rapporti con agenzie e imprese del territorio;
- gestione e valutazione delle attività in alternanza scuola-lavoro e di apprendistato.

Requisiti minimi alternativi:

- abilitazione all'insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione del sistema di Istruzione superiore;
- diploma di laurea in psicologia o scienze dell'educazione;
- diploma di laurea accompagnato da formazione specifica di almeno 160 ore in metodologie dell'apprendimento e della valutazione;
- diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

- diploma di Istruzione secondaria superiore ed almeno cinque anni di esperienza nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

2) funzioni di sistema di cui l'Istituzione Formativa deve assicurare la disponibilità a livello di singolo corso, o presso ciascuna sede didattica, che intende utilizzare a partire dal momento di presentazione della domanda per la realizzazione di percorsi di leFP.

Formatore

Area di attività:

- erogazione azioni formative;

Requisiti minimi:

- in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, formatori in possesso di:
 - abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore;
 - diploma di laurea inerente l'area di competenza e sufficiente esperienza nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
 - diploma di istruzione secondaria superiore ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di leFP o dei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- per l'area tecnico professionale, formatori con almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di Istruzione o di leFP o dei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 .

Tutoraggio Formativo

Area di attività:

- supporto personalizzato agli allievi;
- definizione degli interventi di flessibilità e dei LARSA;
- predisposizione materiale didattico e attrezzature;
- gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie;
- gestione dei rapporti con agenzie e imprese del territorio;
- gestione e valutazione delle attività in alternanza scuola-lavoro e di apprendistato.

Requisiti minimi alternativi:

- abilitazione all'insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione del sistema di Istruzione superiore;
- diploma di laurea in psicologia o scienze dell'educazione;
- diploma di laurea accompagnato da formazione specifica di almeno 160 ore in metodologie dell'apprendimento e della valutazione;
- diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- diploma di Istruzione secondaria superiore ed almeno cinque anni di esperienza nel sistema di Istruzione o di leFP o nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

La disponibilità delle risorse professionali di cui al punto 1) deve essere attestata attraverso contratto di dipendenza, in forma scritta, sottoscritto dalle parti, da cui risulti l'evidenza della funzione e dell'unità organizzativa presso cui viene svolta e Curriculum Vitae aggiornato, redatto in formato europeo, sottoscritto dall'interessato. L'esperienza maturata, indicata nel curriculum vitae, anche per periodi non continuativi, deve essere coerente con il profilo contrattuale.

La disponibilità delle risorse professionali di cui al punto 2) deve essere attestata attraverso contratto di dipendenza o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge e dai contratti CCNL, dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico, in forma scritta, sottoscritto dalle parti, da cui risulti l'evidenza della funzione e dell'unità organizzativa presso cui viene svolta e

Curriculum Vitae aggiornato, redatto in formato europeo, sottoscritto dall'interessato. L'esperienza maturata, indicata nel curriculum vitae, anche per periodi non continuativi, deve essere coerente con il profilo contrattuale.

Le Istituzioni Formative devono applicare, secondo la propria tipologia, nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo agli Enti Locali.

CAPACITÀ LOGISTICA

L'Istituzione Formativa deve essere in possesso, in regime di continuità minima triennale, di strutture (almeno una), aule (almeno due, di cui una adibita ad erogazione delle attività formative e una adibita ad attività di laboratorio e/o servizi formativi complementari) ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. A tal proposito deve essere in possesso, a partire dal momento di presentazione della domanda per la realizzazione di percorsi di leFP, della documentazione seguente:

- copia del titolo di godimento (titolo di proprietà, contratto di locazione, o altro titolo di godimento) registrato nelle forme di legge, dal quale emergono le caratteristiche identificative della struttura formativa;
- certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza o perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato (o, per gli enti locali dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
- planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale. La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani;
- copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali che attesta gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche

sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato (o, per gli Enti locali sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);

- dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed indicazione del nome del RSPP, unitamente a copia dell'attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP.

7 - Principi per la definizione dell'accordo, di cui al punto 4 dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e alle pedissequae Linee Guida, con l'Ufficio Scolastico Regionale

PREMESSA

La Regione è impegnata a costituire un sistema formativo regionale, unitario, integrato e coerente coinvolgendo le Amministrazioni Provinciali, le parti sociali e l'Ufficio Scolastico Regionale per la programmazione di tutta l'offerta relativa al secondo ciclo di istruzione e formazione che contribuisca a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono, realizzando percorsi flessibili e personalizzati, che possano rimotivare, rafforzare le competenze di base e orientare i giovani affinché non debbano scontare l'insuccesso scolastico.

La Regione, d'altro canto, è consapevole che la programmazione richiede tempi adeguati e che va svolta, almeno, un anno prima di quello in cui si rendono attuative le relative decisioni, in maniera unitaria e contestuale, al fine di consentire alle famiglie ed ai giovani una visione complessiva delle opportunità attive a livello territoriale, presso i diversi soggetti formativi, fra le quali scegliere.

I cambiamenti introdotti dalla normativa statale, nel giugno 2010, per l'attuazione del secondo ciclo di istruzione e formazione, l'avvio delle procedure, a luglio 2010, per l'attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, l'adozione delle Linee Guida, il 16 dicembre 2010, per il raccordo tra Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale e, infine, la scadenza, al 12 febbraio 2011, per le iscrizioni alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) impone la definizione di principi e indirizzi della parte di programmazione affidata, dalla normativa, all'autonomia regionale.

La Regione, in adesione all’Intesa del 16 dicembre, intende sottoscrivere con l’Ufficio Scolastico Regionale un accordo finalizzato sia al raccordo dei percorsi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, sia a prevenire e contrastare la dispersione scolastica formativa, sia a facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il riconoscimento dei crediti e dei titoli e sia ad offrire ai giovani, in possesso di diploma professionale di tecnico, la possibilità di accedere all’Università, all’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nonché agli Istituti Tecnici Superiori.

Nel presente documento, in prospettiva del successivo sviluppo del sistema che avrà necessità della concertazione e dei tempi sopra esposti, si propongono principi e indirizzi generali, ovvero validi per il processo di programmazione territoriale nel suo complesso, e gli indirizzi specifici per la programmazione, in un’ottica integrata e coerente, dell’offerta dei percorsi triennali di IeFP.

PRINCIPI GENERALI

La programmazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione dovrà tener conto dei seguenti principi generali:

- ❖ impostare una programmazione che, valorizzando l’esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni Scolastiche Statali e le Istituzioni Formative accreditate dalla Regione, le accompagni ad attuare gradualmente sia il riordino degli ordinamenti dell’istruzione secondaria superiore sia l’avvio del sistema di IeFP;
- ❖ considerare prioritariamente l’interesse dei fruitori del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie e dei giovani di orientarsi in un quadro dell’offerta chiaro e stabile;
- ❖ semplificare l’offerta formativa esistente per superare le ridondanze, le duplicazioni, le offerte deboli (numericamente e nel quadro complessivo);
- ❖ programmare l’offerta rivolta agli allievi del secondo ciclo di istruzione e formazione in filiera con l’offerta territoriale di formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, e prendere a riferimento anche le scelte, da condividere con i territori, relative agli ambiti settoriali strategici per lo sviluppo economico regionale;
- ❖ rafforzare e migliorare la qualità dell’offerta del secondo ciclo, con particolare riferimento all’innovazione (didattica ed organizzativa) richiesta dall’attuazione dei nuovi ordinamenti e dall’avvio dei percorsi di IeFP; tale principio deve essere strettamente correlato all’attenzione alla quantità dell’offerta che non deve essere fattore di dispersione delle risorse e delle energie disponibili;
- ❖ perseguire l’obiettivo della continuità e del consolidamento dell’offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori

didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli allievi quale valore fondante del sistema formativo regionale.

Tutto ciò richiama il concetto di "comunità educante ed inclusiva", in grado di esprimere le proprie specificità e potenzialità conservando una congrua presenza di allievi per ogni offerta programmata.

INDIRIZZI GENERALI

In coerenza con i principi sopra enunciati, la programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione andrà svolta al fine di:

- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, privilegiando, quando possibile, la vocazione del soggetto formativo (istituzione scolastica o istituzione formativa accreditata regionale), ovvero il background educativo specialmente laddove ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno, in tal senso, valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture (aule, attrezzature, laboratori) ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e, conseguentemente, garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa;
- contrastare una proliferazione di offerte del secondo ciclo di istruzione e formazione, in particolare di percorsi di nicchia, in quanto fattore di instabilità e di indebolimento del sistema formativo regionale, anche a discapito degli allievi e delle famiglie, non coerente, quindi, con la finalità ed i principi di programmazione sopra enunciati.

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA DEI PERCORSI TRIENNALI DI IeFP

Il contesto

La Conferenza Unificata Stato Regioni, con l'Intesa del 16 dicembre 2010, ha adottato le Linee Guida, previste all'articolo 13 comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 40 del 31 gennaio 2007, per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali di cui al DPR n. 87 del 15 marzo 2010 e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Le Linee Guida confermano la competenza esclusiva delle Regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale e dei livelli essenziali dei percorsi, della loro articolazione e degli orari minimi annuali, di cui agli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 226/2005.

Le Linee Guida contengono, inoltre, indicazioni e criteri riguardanti la realizzazione di forme di organizzazione territoriali dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, in base alle domande dei giovani e delle loro famiglie, attraverso raccordi tra l'Istruzione Secondaria Superiore e l'Istruzione e Formazione Professionale con attenti riferimenti ai bisogni del mondo del lavoro. In base a tali raccordi gli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà e ad invarianza di spesa, possono svolgere un ruolo:

integrativo realizzando percorsi scolastici integrati con i moduli di formazione professionale per consentire agli studenti, iscritti ai percorsi quinquennali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica Professionale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

complementare attivando, attraverso il riconoscimento regionale quali agenzie formative accreditate, classi che assumono standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 226/2005 per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi quadriennali).

Gli Istituti Professionali non potranno più svolgere la funzione surrogatoria e, a conclusione dei percorsi già attivati, rilasceranno i titoli di qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

I principi

In considerazione della forte innovazione introdotta a livello nazionale e regionale dall'avvio del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), si presentano di seguito alcuni punti cardine al fine di agevolare il processo di programmazione e di contribuire alla più ampia conoscenza, comprensione e diffusione del sistema stesso.

L'offerta regionale di IeFP ha l'obiettivo di fornire una più adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori ed assicurare il successo scolastico e formativo a tutti gli allievi, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e con particolare attenzione al genere.

Gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado devono iscriversi a un percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore (liceale, tecnica o professionale) per il conseguimento del Diploma oppure al primo anno di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della Qualifica.

I percorsi triennali a qualifica di Istruzione e Formazione Professionale sono realizzati dalle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria e dagli Istituti Professionali, che, in regime di sussidiarietà, svolgono un ruolo integrativo e complementare tramite organici raccordi tra i soggetti.

La progettazione dei percorsi triennali, unitaria e garantita con pari ruolo dalle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria e dagli Istituti Professionali, è prioritariamente finalizzata a garantire il successo formativo per tutti i ragazzi e, conseguentemente, la presa in carico di tutte le specifiche situazioni che si presentano fin dal primo anno di leFP.

La collaborazione operativa e progettuale tra le Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria e gli Istituti Professionali non è vincolata allo sviluppo di medesime qualifiche presso entrambi i soggetti o alla operatività nell'ambito della medesima area professionale o di indirizzo, in quanto oggetto della collaborazione sono anche gli aspetti progettuali, metodologico-didattici, lo sviluppo di competenze culturali e trasversali.

Gli Istituti Professionali utilizzeranno la quota di autonomia e di flessibilità loro consentita dall'ordinamento per adattare il percorso all'acquisizione delle competenze previste per le qualifiche triennali.

Al termine del triennio di leFP è possibile acquisire la qualifica sia nelle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria e sia negli Istituti Professionali.

Le competenze da acquisire da parte dei giovani nel triennio, sino alla definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche, sono quelle previste dalle qualifiche correlate alle figure nazionali approvate con Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ivi comprese quelle previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Sia le Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria che gli Istituti Professionali, che si impegnano a proporre percorsi a qualifica del sistema leFP, fanno riferimento a quanto sopra indicato.

L'unitarietà del sistema formativo e dell'offerta regionale è assicurata da una funzione di governo e programmazione condivisa, che coinvolge, per il primo triennio 2011-2014, Regione, Ufficio

Scolastico Regionale per la Calabria, Istituti professionali e Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Calabria.

Il processo di programmazione dell'offerta di leFP troverà un forte coordinamento regionale e sarà sostenuto da un'azione di monitoraggio costante, svolta dalla Regione anche attraverso le strutture in house.

La Regione assicura, in questo quadro, la funzione generale di indirizzo, per garantire la coerenza di sistema.

Per l'anno scolastico/formativo 2011-2012, al fine di dare attuazione alla leFP, indispensabile a fronte della forte innovazione introdotta dalla normativa sul secondo ciclo di istruzione e formazione, la Regione raccoglie, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso le scuole secondarie di primo grado, ai sensi della Circolare 101 del Ministero dell'Istruzione, le manifestazioni di interesse dei giovani per la frequenza dei percorsi triennali.

La Regione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, assegnerà, secondo criteri e modalità omogenei e trasparenti e assicurandone l'uniformità territoriale, i percorsi di leFP alle Istituzioni Formative accreditate a agli Istituti Professionali.